Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 3 agosto 1966** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 28 aprile 1966 registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1966 registro n. 29 Difesa-Esercito, foglio n. 251

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

BERTONCELLO Giuseppe di Antonio, classe 1921, da Rosà (Vicenza). — Nel corso di un combattimento contro forze nemiche preponderanti veniva più volte colpito, ma non desisteva dalla lotta fino allo stremo delle sue forze continuando ad incitare i commilitoni alla più tenace resistenza ed a pronunciare parole di amore patrio. Decedeva per le ferite riportate sacrificando così la sua vita alla causa della libertà. — Zona del Grappa, 30 aprile 1945.

CIRIANO Domenico di Paolo, classe 1921, da Vercelli. — Partigiano di profonda fede, di indomito coraggio, sprezzante di ogni pericolo. Nel corso di una azione contro una autocolonna avversaria, si portava per primo in zona scoperta per intimare la resa al nemico. Ferito gravemente non desisteva dalla lotta ed incitava i commilitoni fino al conseguimento del successo. Decedeva il giorno successivo, dissanguato, immolando così la sua esistenza per la causa della libertà. — Valdassa-Asiago, 8 agosto 1944.

GANZ Giovanni fu Sebastiano, classe 1900, da Falcade (Belluno). — Volontario, fra i primissimi, nelle file partigiane unitamente al figlio, era di esempio a molti giovani per la sua fede nella causa della libertà. Facente parte di una pattuglia, reagiva decisamente contro elementi nemici dai quali veniva sorpreso mentre si trovava in una posizione sfavorevole. Ferito, continuava nella lotta finchè veniva colpito a morte da una raffica di arma automatica. — Falcade Passo Valles, 24 settembre 1944.

GUERRA Andrea fu Stefano, classe 1877, da Molvena (Vicenza). — Durante la lotta clandestina, collaborava attivamente con le formazioni partigiane dando ripetute prove di coraggio e di fede. Nel corso di un attacco ad una forte colonna nemica si lanciava, primo tra tutti nonostante l'età avanzata, all'assalto incitando i commilitoni alla lotta. Ferito gravemente, continuava a combattere finchè non cadeva privo di sensi. Decedeva dopo alcuni giorni per le ferite riportate sacrificando così la sua esistenza alla causa della libertà. — Provinciale Vicenza-Bassano, Marostica, 29 aprile-12 maggio 1945.

PARAVANO Derno Orlando di Pietro, classe 1922, da Pocenia (Udine). — Partigiano ardimentoso, dimostrava in numerose azioni le sue preclare doti di combattente. Catturato, si rifiutava di svelare i nomi dei propri commilitoni, malgrado le torture cui veniva sottoposto durante un mese di detenzione. Condannato alla fucilazione, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Cervignano del Friuli, 22 marzo 1945.

VARLIERO Remigio di Argante, classe 1924, da Castelguglielmo (Rovigo). — Partigiano valoroso, veniva catturato durante un rastrellamento e sottoposto a crudeli sevizie essendosi rifiutato di fornire notizie sulla formazione di appartenenza. Condannato alla fucilazione, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Castelguglielmo, 14 ottobre 1944.

ZAVAGNIN Antonio fu Antonio, classe 1920, da Zugliano (Vicenza). — Partigiano fin dai primi giorni della lotta clandestina, si distingueva per le sue doti organizzative e per il suo eroismo. Nel corso di un duro rastrellamento — sprezzante del pericolo — infliggeva gravi perdite al nemico con il fuoco micidiale della sua mitragliatrice. Mentre si ergeva per gridare all'avversario il suo odio ed il suo disprezzo, veniva gravemente ferito. Catturato in fin di vita e seviziato, immolava la sua esistenza alla causa della libertà dando fulgido esempio di elette virtù militari. — Granezza di Lusiana, 6 settembre 1944.

CROCE

AZZOLIN Giordano Bruno fu Giovanni, classe 1918, da Sandrigo (Vicenza). — Comandante di squadra sabotatori e prezioso informatore, era di esempio ai propri dipendenti per coraggio, abnegazione, dedizione al dovere ed alla causa della libertà. Nel corso di numerosi combattimenti si comportava valorosamente e confermava con il sangue la sua generosità d'animo. — Sandrigo, 27 aprile 1945.

BERTASI Gino fu Paolo, classe 1923, da Stienta (Rovigo). — Di sentinella, in posizione avanzata ed isolata, faceva fuoco contro elementi avversari, incurante della loro superiorità. Nella lotta accanita che ne seguiva, dopo aver inflitto al nemico gravi perdite, veniva colpito da una raffica di mitragliatrice ed immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Stienta, 25 aprile 1945.

BERTONCIN Arturo fu Giovanni, classe 1921, da Este (Padova). — Durante un lungo periodo di attività clandestina, dava ripetute prove di coraggio e di attaccamento al dovere. Nel corso di un combattimento, trovatosi, unitamente ad un altro commilitone, isolato dal reparto e circondato da forze nemiche, non desisteva dalla lotta fino all'esaurimento delle munizioni. Sopraffatto in una azione corpo a corpo e barbaramente trucidato, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Nord Italia, settembre 1943-27 aprile 1945.

BOF Bortolo fu Antonio, classe 1907, da Montebelluna (Treviso). — Volontariamente si offriva di seguire il suo comandante di compagnia in una azione di ricognizione dando prova di coraggio e attaccamento al superiore. Catturato e sottoposto dal nemico a torture perchè rivelasse notizie in merito alla formazione partigiana di appartenenza, teneva contegno fermo e sprezzante. Condannato alla fucilazione, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Crocetta del Montello, 28 aprile 1945.

BONI Marcello Pietro di Antonio, classe 1921, da Perarolo di Cadore (Belluno). — Catturato nel corso di un rastrellamento e sottoposto a torture, serbava il più assoluto silenzio sulle notizie che gli venivano richieste in merito all'organizzazione partigiana di appartenenza. Condannato alla pena capitale, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Caralte - Belluno, novembre 1944-10 marzo 1945.

CORRA' Flavio di Rodolfo, classe 1917, da Salizzole (Verona). — Facente parte di una missione militare operante in territorio occupato dal nemico, collaborava strettamente con essa anche nel campo attivistico per la costituzione di formazioni partigiane. Arrestato, manteneva contegno esemplare, rifiutando di rivelare notizie che potessero danneggiare gli elementi con i quali era in contatto. Deportato in campo di concentramento, vi lasciava la vita a causa delle sofferenze subite. — Zona di operazioni, agosto 1944-1° aprile 1945.

DEL COZZO Benigno di Michele, classe 1921, da Trasaghis (Udine). — Comandante di distaccamento dislocato in zona particolarmente disagiata e pericolosa, si prodigava instancabilmente nella lotta partigiana dando prova di alto spirito patriottico e di sprezzo del pericolo. Al comando di una formazione veniva attaccato da forze nemiche superiori per numero e per mezzi, nel corso di una importante e difficile operazione. Con freddezza e audacia teneva testa all'impari combattimento riuscendo, col sacrificio della propria vita, a conseguire il successo. — Osoppo, 26 aprile 1945.

DE ZORDO Renato fu Giuseppe Giuliano, classe 1922, da Perarolo di Cadore (Belluno). — Catturato nel corso di un rastrellamento e sottoposto a torture, serbava il più assoluto silenzio sulle notizie che gli venivano richieste in merito alla organizzazione partigiana di appartenenza. Condannato alla pena capitale, immolava la sua vita alla causa della libertà. — Belluno, 18 febbraio 1945.

FERRARI Giacomo di Vittorio, classe 1926, da Stienta (Rovigo). — Di sentinella, in posizione avanzata, faceva fuoco contro elementi avversari, incurante della loro superiorità. Nella lotta accanita che ne seguiva, dopo aver inflitto al nemico gravi perdite, veniva colpito da una raffica di mitragliatrice ed immolava la sua esistenza alla causa della libertà — Stienta (Rovigo), 25 aprile 1945.

LIOTTO Vittorio Giuseppe di Giovanni Giuseppe, classe 1894, da Longare (Vicenza). — Non preoccupato per sè nè per i suoi figli, si offriva di partecipare volontariamente ad una esplorazione notturna di posizioni nemiche, malgrado fosse stato sconsigliato dal suo comandante e dai commilitoni. Individuato dall'avversario, reagiva decisamente e riusciva a stabilire il collegamento tra due pattuglie del suo reparto proteggendo con il fuoco una di esse. Quando aveva già ultimato la rischiosa missione, veniva raggiunto da una raffica di fuoco nemico e immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Valdagno, 27 aprile 1945.

NICOLAI Augusto Virgilio di Angelo Costantino, classe 1922, da Selva di Cadore (Belluno). — Catturato nel corso di un rastrellamento e sottoposto a torture, serbava il più assoluto silenzio sulle notizie che gli venivano richieste in merito alla formazione partigiana di appartenenza. Condannato alla pena capitale, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Belluno, 19 dicembre 1944.

REBESANI Luigi fu Giovanni, classe 1899, da Monteforte d'Alpone (Verona). — Ufficiale di spiccate doti di iniziativa, si distingueva fin dai primi giorni della lotta clandestina, nella organizzazione di formazioni partigiane. Venuto a contatto con una missione militare operante in territorio occupato dal nemico, si poneva volontariamente a disposizione di essa per difficili missioni e, tra l'altro, per la costituzione e funzionamento di una fattiva ed attiva cellula informativa. Catturato, subiva con dignità e fierezza le torture, senza fare alcuna rivelazione. Deportato in Germania, immolava la sua esistenza per la causa della libertà. Territorio italiano occupato - Melk (Germania), novembre 1944-19 marzo 1945.

TORRENTE Rino di Angelo, classe 1921, da Valdagno (Vicenza). — Mentre trasportava un ferito unitamente ad altri tre commilitoni, si trovava di fronte a forze nemiche in ripiegamento protette da ostaggi. Attaccato dall'avversario lo affrontava con grande decisione e lo impegnava in una dura lotta finchè, colpito a morte, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Valdagno, 27 aprile 1945.

(5423)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° luglio 1966, n. 598.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente le misure da prendere dagli Stati membri dell'Unione dell'Europa occidentale per permettere alla Agenzia per il controllo degli armamenti di esercitare efficacemente il controllo e che stabilisce la garanzia d'ordine giurisdizionale prevista dal Protocollo n. 4 del Trattato di Bruxelles, modificato dai Protocolli di Parigi del 23 ottobre 1954, firmata a Parigi il 14 dicembre 1957.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione, firmata a Parigi il 14 dicembre 1957, concernente le misure da prendere dagli Stati membri dell'Unione dell'Europa occidentale per permettere all'Agenzia per il controllo degli armamenti di esercitare efficacemente il controllo e che stabilisce la garanzia d'ordine giurisdizionale prevista dal Protocollo n. 4 del Trattato di Bruxelles, modificato dai Protocolli di Parigi del 23 ottobre 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 23 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — REALE — PIERACCINI — PRETI — COLOMBO — TREMELLONI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Convention concernant les mesures à prendre par les Etats membres de l'Union de l'Europe occidentale pour permettre à l'Agence pour le contrôle des armements d'exercer efficacement son contrôle et établissant la garantie d'ordre juridictionnel prévue par le Protocole n. IV du Traité de Bruxelles modifié par les Protocoles signés à Paris le 23 octobre 1954.

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royau-

me-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Parties au Traité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective signé à Bruxelles le 17 mars 1948 et modifié par les Protocoles signés à Paris le 23 octobre 1954,

Considérant le Protocole n. IV du Traité de Bruxelles modifié par les Protocoles signés à Paris le 23 octobre 1954 et les engagements pris par Elles en vertu de ce Protocole;

Considérant qu'il convient de préciser l'application du principe de la coopération entre l'Agence pour le contrôle des armements et les autorités nationales prévues par l'article XII du Protocole précité;

Considérant d'autre part, que l'article XI de ce Protocole prévoit, entre autres, l'établissement d'une garantie d'ordre juridictionnel appropriée sauvegardant les intérêts privés;

Considérant que ces intérêts doivent être protégés de manière uniforme et qu'il importe de créer à cette fin un tribunal international, organe de l'Union de l'Europe occidentale;

Sont convenus de ce qui suit:

CHAPITRE 1er

Mesures à prendre par les Etats membres de l'Union de l'Europe occidentale pour permettre à l'Agence pour le contrôle des armements d'exercer efficacement son contrôle

Article 1er

Les Etats membres s'engagent à prendre les mesures législatives ou réglementaires propres à assurer l'exécution des mesures de contrôle prises par l'Agence pour le contrôle des armements (dénommée ci-après « l'Agence ») en exécution du Protocole n. IV du Traité de Bruxelles modifié par les Protocoles signés à Paris le 23 octobre 1954 (dénommé ci-après « Protocole n. IV »).

Article 2

1. Les dispositions prises par chacun des Etats membres en application de l'article 1er entrent en vigueur à la même date. Cette date est fixée par le Conseil de l'Union de l'Europe occidentale (dénommé ci-après « le Conseil »).

2. Si un Etat déterminé n'a pas adopté de dispositions nouvelles à la date prévue au paragraphe 1, il appliquera, à partir de cette date et sans préjudice de l'article 7, les dispositions correspondantes garantissant l'efficacité de l'action de son administration financière à l'activité de l'Agence sur son territoire.

CHAPITRE II

Etablissement de la garantie d'ordre juridictionnel prévue par le Protocole n. IV

Article 3

La protection des intérêts privés mentionnée à l'article XI du Protocole n. IV est confiée à un tribunal ayant le même siège que la Cour des Communautés européennes.

SECTION 1ère. — *Compétence*

Article 4

1. Le tribunal prévu à l'article 3 statue sur les recours en dommages et intérêts introduits contre l'Union de l'Europe occidentale par les personnes physiques et morales dont les intérêts privés auraient été lésés par des excès ou abus de pouvoir imputables à l'Agence ou à ses fonctionnaires, ou par une faute de service ou une faute personnelle commise par ces agents en relation avec l'exercice de leurs fonctions.

2. Le tribunal statue également sur les demandes tendant à la restitution de documents et pièces indûment saisis, établis ou retenus par des fonctionnaires de l'Agence, suite à une faute de service ou à une faute personnelle commise en relation avec l'exercice de leurs fonctions.

Article 5

Lorsqu'il existe des raisons d'estimer qu'une irrégularité du type visé au paragraphe 1 de l'article 4 a été commise, le tribunal peut, dans des circonstances exceptionnelles, prendre une ordonnance provisoire prévoyant le dépôt au tribunal de dommages et intérêts provisionnels. Cette ordonnance ne préjuge en rien le jugement définitif.

Le tribunal peut, en outre, édicter des mesures conservatoires concernant les documents et pièces saisis, établis ou retenus par les fonctionnaires de l'Agence.

Article 6

Les décisions du tribunal seront, s'il y a lieu, fondées sur les règlements regissant le fonctionnement de l'Agence tels qu'ils auront été approuvés et officiellement publiés par le Conseil.

Article 7

Si une personne s'oppose ou semble incline à s'opposer à l'exécution d'un ordre de contrôle, l'Agence peut, sans prejudice de la responsabilité pénale que cette personne peut encourir, solliciter du président du tribunal un mandat permettant d'assurer par voie de contrainte l'entrée des fonctionnaires de l'Agence dans l'usine ou le dépôt en question ou dans certaines de ses parties. Ce mandat sera délivré dans les plus brefs délais lorsque le président sera convaincu que l'ordre de contrôle est conforme aux règlements mentionnés à l'article 6. Une fois le mandat délivré, les autorités nationales de l'Etat intéressé assurent l'entrée des fonctionnaires de l'Agence dans les lieux précités. Aucune autorité nationale, judiciaire ou autre, ne peut s'opposer à l'exécution de ce mandat.

La décision du président ne préjuge en rien le jugement du tribunal au sujet de toute plainte concernant le même cas déposée ultérieurement aux termes de l'article 4.

SECTION II. — *Composition*

Article 8

1. Le tribunal est formé de trois juges offrant toutes garanties d'indépendance, dont un président.

2. Le Conseil établira une liste de sept noms. Cette liste comprendra un ressortissant de chaque Etat mem-

bre de l'Union de l'Europe occidentale et qui est, lorsque le composition de la Cour des Communautés européennes le permet, membre de cette Cour.

Les juges sont désignés par tirage au sort et institués par le Conseil pour deux ans. Ils siègent toutefois après ce délai pour statuer sur les affaires pendantes au moment de l'expiration de leur mandat.

3. Lorsque, dans un litige déterminé, aucun juge n'est de la même nationalité que le demandeur, un des juges, désigné par tirage au sort, sera remplacé par la personne figurant sur la liste visée à l'alinéa premier du paragraphe 2 qui est de cette nationalité.

Si le demandeur n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union de l'Europe occidentale, un des juges, désigné par tirage au sort, sera remplacé par la personne figurant sur la liste précitée qui est ressortissante de l'Etat membre de l'Union de l'Europe occidentale où l'entité soumise au contrôle est située.

Article 9

1. Le Conseil établira, conformément aux principes énoncés à l'alinéa premier du paragraphe 2 de l'article 8 une liste de suppléants.

Il sera désigné pour chaque juge un suppléant de la même nationalité.

2. Lorsque le juge est dans l'impossibilité de siéger, il est remplacé par son suppléant.

Le juge dont la fonction prend fin avant l'expiration de son mandat est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

Article 10

Les juges désignent parmi eux, pour deux ans, le président du tribunal.

Lorsque, dans un litige déterminé, le président est de la même nationalité que le demandeur, la présidence sera assumée par le plus âgé des deux autres juges.

Article 11

1. Le greffier du tribunal est nommé par le tribunal apres avis du Conseil. Le tribunal fixe le statut du greffier, sous réserve des dispositions des articles 20 et 21 et après avis du Conseil.

Il doit être ressortissant d'un Etat membre de l'Union de l'Europe occidentale.

2. La composition du greffe ainsi que le statut de son personnel sont déterminés par le Conseil sur proposition du tribunal. Le personnel relève du greffier sous l'autorité du président.

SECTION III. — *Procédure*

Article 12

1. Le tribunal est saisi par une requête adressée au président, conformément aux formalités établies par le règlement de procédure prévu à l'article 19.

Les requêtes doivent être introduites dans un délai d'un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la lésion prévue à l'article 4. Elles ne peuvent plus être introduites après dix ans à compter du jour de l'acte ou de l'omission, cause de la lésion.

2. Les requêtes concernant des intérêts privés lésés avant l'entrée en vigueur de la présente Convention peuvent être introduites dans un délai d'un an à compter du jour de cette entrée en vigueur.

Article 13

La recevabilité de la requête est soumise au dépôt prealable par le demandeur d'une caution destinée à couvrir les éventuels frais de procédure, sauf décision contraire du président. Le montant de la caution sera fixé forfaitairement par le président dans chaque cas.

Article 14.

1. Le tribunal peut, dans les conditions déterminées par le règlement de procédure, requérir la production de pièces à conviction, écrites ou autres, inviter des témoins à venir déposer, demander l'avis d'experts et ordonner des enquêtes.

2. Chaque Etat membre s'engage à donner suite à toute commission rogatoire qui peut être adressée par le tribunal à l'autorité nationale compétente en vue de faire entendre un témoin par les autorités judiciaires de l'Etat membre où il a son domicile ou, à défaut, sa résidence au moment de la citation.

Article 15

Les parties peuvent se faire assister d'avocats inscrits à un barreau d'un Etat membre de l'Union de l'Europe occidentale. Les professeurs ressortissants des Etats membres dont la législation leur reconnaît le droit de plaider jouissent devant le tribunal des droits reconnus aux avocats.

Article 16

Les jugements sont écrits et motivés. Ils sont prononcés en séance publique, les parties étant convoquees.

Ils sont définitifs et sans recours.

Article 17

1. La révision du jugement ne peut être demandée au tribunal qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé du jugement, était inconnu du tribunal et de la partie qui demande la révision, sans qu'il y ait, de sa part, faute à l'ignorer.

2. La demande en révision devra être formée au plus tard dans le délai de six mois après la découverte du fait nouveau. Aucune demande ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater du jugement.

Article 18

En cas de difficulté sur le sens et la portée d'un jugement, il appartient au tribunal de l'interpréter, sur la demande du Conseil ou d'une partie justifiant d'un intérêt à cette fin.

Article 19

Le tribunal établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.

SECTION IV. — *Privilèges et immunités*

Article 20

1. Les juges jouissent de l'immunité de juridiction.

Chaque Etat membre pourra néanmoins restreindre l'immunité du juge de sa nationalité aux actes accomplis par lui en sa qualité officielle, y compris ses paroles et écrits.

Après la cessation de leurs fonctions, les juges continuent à bénéficier de l'immunité en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits.

Le tribunal peut lever l'immunité des juges.

Au cas où, l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci n'est justiciable, dans chacun des Etats membres, que de l'instance compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale.

Les juges, quelle que soit leur nationalité, bénéficient, en outre, sur le territoire de chacun des Etats membres, des privilèges et immunités enumerés ci-après:

a) ils sont exonérés de tout impôt national sur les traitements, émoluments et indemnités versés par l'Union de l'Europe occidentale;

b) ils ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers;

c) ils jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé, et de les réexporter en franchise vers leur pays de domicile lors de la cessation de leurs fonctions.

2. Le greffier bénéficie des immunités et privilèges mentionnés au paragraphe 1.

Le Conseil désignera les membres du personnel du greffe qui bénéficient en tout ou en partie des privilèges et immunités mentionnés au paragraphe 1.

3. Les avocats et les professeurs visés à l'article 15 jouissent de l'immunité de juridiction pour les paroles prononcées et les écrits produits par eux en rapport avec l'exercice de leurs fonctions prévues a l'article précité.

Ils jouissent, en outre, de l'inviolabilité des documents et de la liberté de mouvement entre le siège du tribunal et leur lieu de résidence.

Ces immunités sont accordées auxdites personnes exclusivement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour autant qu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

Le tribunal peut lever l'immunité lorsqu'il estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire à une bonne administration de la justice.

SECTION V. — *Dispositions financières et fiscales*

Article 21

Les traitements, émoluments ou indemnités accordés aux juges, au greffier et au personnel du tribunal seront fixés par le Conseil. Ils sont à la charge du budget de l'Union de l'Europe occidentale.

Article 22

Les traitements, émoluments ou indemnités accordés aux juges, au greffier et aux membres du personnel du greffe qui sont exonérés des impôts nationaux par application de l'article 20 sont soumis au profit de l'Union de l'Europe occidentale à l'impôt institué en exécution de l'article 21 de la Convention sur le Statut de l'Union de l'Europe occidentale, des représentants nationaux et du personnel international, signée à Paris le 11 mai 1955.

CHAPITRE III

Dispositions finales

Article 23

La présente Convention sera ratifiée, et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que faire se pourra auprès du Gouvernement belge.

Elle entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité.

Le Gouvernement belge informera les autres Parties contractantes du dépôt de chaque instrument de ratification.

Article 24.

La présente Convention, rédigée en un exemplaire unique, en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du Gouvernement belge qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente Convention.

Fait à Paris, le quatorze décembre mil neuf cent cinquante-sept.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:
V. LAROCK

Pour le Gouvernement de la République française:
PINEAU

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:
VON BRENTANO

Pour le Gouvernement de la République italienne:
GIUSEPPE PELLA

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:
BECH

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:
E. H. VAN DER BEUGEL

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
SELWYN LLOYD

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

Errata-corrige

Nella legge 25 luglio 1966, n. 571, concernente l'aumento dei limiti di valore della competenza dei pretori e dei conciliatori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186, del 28 luglio 1966, all'art. 2, penultimo comma, in luogo di: «. . . delle sentenze dei conciliatori, pubblicati . . .» leggasi «. . . delle sentenze dei conciliatori, pubblicate . . .».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1966.

Aumento delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 29 marzo 1965, n. 220, recante la disciplina per l'adeguamento delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, in relazione all'andamento del costo della vita;

Visto che l'indice medio annuo del costo generale della vita, ricavato dalla Rassegna di statistica del lavoro edita dalla Confederazione generale dell'industria italiana, numeri 5 e 6 del 1964 e numeri 1 e 2 del 1965, è risultato pari a 136,14 per l'anno 1964, di contro al 116,92 dell'anno 1962, con una variazione in aumento del 16,44 per cento del primo rispetto al secondo;

Considerato che si è così realizzata la condizione di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 1965, n. 220, per disporre la prima variazione delle pensioni dovute al personale già dipendente dalle aziende private del gas, limitatamente all'80 per cento del loro ammontare iniziale;

Considerata la necessità di graduare l'aumento delle pensioni di cui trattasi, in relazione al disposto di cui all'art. 3, *comma quarto*, della legge 29 marzo 1965, n. 220;

Considerato che per la copertura degli oneri derivanti al Fondo di previdenza, per effetto della variazione delle pensioni di cui al presente decreto, occorre integrare, per la durata di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio 1965, il contributo dovuto al Fondo stesso, in relazione alle necessità emerse dalle risultanze della rispettiva gestione;

Sentito il Comitato amministratore del Fondo, di cui all'art. 5 della legge 1° luglio 1955, n. 638;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1965, le pensioni dovute dal Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, in corso di godimento alla data suddetta, sono aumentate, per il solo 80 per cento del loro ammontare iniziale, delle percentuali seguenti:

a) del 16,44 per cento, le pensioni con decorrenza originaria anteriore al 1° gennaio 1963;

b) del 7,13 per cento, le pensioni con decorrenza originaria compresa nell'anno 1963.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1965, il contributo dovuto al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas è aumentato, per la durata di un quinquennio, nella seguente misura percentuale:

a) del 3,40 per cento della retribuzione contributiva, per l'anno 1965;

b) del 3,50 per cento della retribuzione contributiva, per il quadriennio 1966-1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1966

SARAGAT

BOSCO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1966
Registro n. 8 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 140

(6199)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del « Budello » in comune di Alassio (Savona).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Savona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 febbraio 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del « Budello » sita nel comune di Alassio (Savona);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Alassio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo, comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè fa parte dell'antico centro di Alassio, articolata sul percorso del « Budello » che del centro stesso costituisce la strada principale; nucleo caratteristico che determina un complesso di cose immobili di alto valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Alassio (Savona) corrispondente al tracciato che dal corso Diaz giunge al vico Petrarca ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Nord: vico Petrarca dall'incrocio con via Garibaldi fino al litorale marino; *est*: Mare Ligure; *sud*: corso Diaz dal litorale marino fino a 20 metri a monte della via Roma; *ovest*: fascia di 20 metri a monte di via Roma, via Brennero, piazza Airaldi e Durante, via Vittorio Emanuele, piazza Commercio, via XX Settembre, piazza Partigiani, via Gramsci, piazza San Francesco, via Garibaldi fino alla corrispondenza dell'incrocio di quest'ultima con vico Petrarca.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Savona.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova, curerà che il comune di Alassio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 aprile 1966

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona

Estratto del verbale n. 36

Il giorno venticinque del mese di febbraio millenovecentosessantaquattro alle ore 15,30, in Savona, nella sede dell'Ente provinciale per il turismo in via dei Vegerio, 2/3, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) ALASSIO - Proposta di vincolo del « Budello ».

(*Omissis*).

3) ALASSIO - Proposta di vincolo del « Budello ».

Il prof. Dillon ricorda che, tra gli antichi centri urbani della riviera di ponente, quello di Alassio assume un rilievo del tutto particolare sopratutto in relazione alla zona del « Budello », corrispondente al tracciato che dal corso Diaz giunge al vico Petrarca.

Esso costituisce la strada principale del vecchio borgo, parallela alla riva del mare e ad essa immediatamente retrostante, secondo la morfologia urbana che caratterizza la maggior parte degli antichi centri marinari liguri. Per gli importanti caratteri di architettura spontanea e per il valore tradizionale dell'ambiente caratteristico, si rende necessario predisporre una efficiente azione di tutela della zona, al fine di assicurarne l'integrità.

La Commissione, rilevato tra l'altro che le norme edilizie comunali non sono sufficienti ad assicurare una valida salvaguardia della zona, propone all'unanimità di vincolare, ai sensi dell'art. 1 n. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona del « Budello » così delimitata:

nord: vico Petrarca dall'incrocio con via Garibaldi fino al litorale marino; *est*: mare Ligure; *sud*: corso Diaz dal litorale marino fino a 20 metri a monte di via Roma; *ovest*: fascia di 20 metri a monte di via Roma, via Brennero, piazza Airaldi e Durante, via Vittorio Emanuele, piazza Commercio, via XX Settembre, piazza Partigiani, via Gramsci, piazza San Francesco, via Garibaldi fino alla corrispondenza dell'incrocio di quest'ultima con vico Petrarca.

La motivazione proposta è la seguente:

« Zona dell'antico centro di Alassio articolata sul percorso del « Budello » che del centro stesso costituisce la strada principale; nucleo caratteristico che determina un complesso di cose immobili di alto valore estetico e tradizionale che deve essere tutelato al fine di evitare che inserimenti non adeguatamente controllati possano comprometterne l'integrità ».

(*Omissis*).

Esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore diciasette.

Il presidente: BARILE

Il segretario: D'AMBROSIO

(6088)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Arzachena (Sassari).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Sassari per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 24 gennaio 1962 e del 16 gennaio 1963 ha incluso, nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Arzachena;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Arzachena;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Vista l'opportunità di escludere dal vincolo sopracitato i pontili di attracco di Cannigione e Battistone nonchè le banchine portuali di Porto Cervo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che s'intendono effettuare nella zona;

Riconosciuto che l'intera zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la materia granitica con cui è formata la sua orografia, estremamente varia, scolpita dall'erosione di innumerevoli millenni di vento, che ha operato su forme già di per sè fantastiche, per la flora cespugliosa mediterranea e i boschi di ginepri vecchi di centinaia di anni, costituisce un tipico aspetto, fra i migliori della Gallura, offrendo inoltre una serie di quadri naturali di inenarrabile bellezza, ove infinite vedute di mare smeraldino variamente si annidano tra i ricami delle rocce grigie e rosate che spesso si alter-

nano a decine di meravigliose spiagge su sfondi di vegetazione intatta, mentre l'interno del territorio è cosparso di tipici casolari galluresi che mirabilmente si inseriscono nel paesaggio, formando un complesso di cose immobili di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Arzachena (Sassari) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Dal vincolo s'intendono esclusi i pontili d'attracco di Cannigione e Battistone nonchè le banchine portuali di Porto Cervo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Arzachena provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 maggio 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la Marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari

Verbale della seduta del giorno 24 *gennaio* 1962

L'anno millenovecentosessantadue, il giorno 24 del mese di gennaio, in Sassari negli uffici della Soprintedenza ai monumenti e gallerie, alle ore 16 previa regolare convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 il seguente

Ordine del giorno:

Vincolo di zone comprese nel territorio dei comuni di:

Aggius, Arzachena, Calangianus, La Maddalena, Tempio Pausania.

(*Omissis*).

Si passa alla questione riguardante il comune di Aggius e la Commissione — con conclusione dell'assessore comunale di La Maddalena, non più competente — unanimemente dichiara il vincolo di tutto il territorio comunale che considera ricadente in pieno nei punti 3) e 4) del suddetto art. 1.

In identico modo si agisce per il territorio comunale di Arzachena.

(*Omissis*).

Verbale della seduta del giorno 16 *gennaio* 1963

L'anno millenovecentosessantatre, il giorno 16 del mese di gennaio, in Sassari, negli uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 17, previa regolare convocazione si è riunita la Commissione provinciale di tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Sassari per prendere in esame, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

Motivazione in seguito a richiesta ministeriale, delle decisioni rese note con verbale del 24 gennaio 1962, relativamente al comune di Arzachena;

Risultano presenti i signori:

Carità dott. Roberto, vice presidente;
Costa prof. Sergio, presidente Ente provinciale turismo;
Sechi avv. Antonio, rappresentante degli agricoltori;
Melis cav. Aldo, rappresentante degli industriali;
Ganadu avv. Lorenzo, rappresentante dei professionisti artisti.

Risultano assenti, regolarmente invitati, i signori: professore Filippo Figari (che si è giustificato per motivi di salute). Il sindaco di Arzachena.

Funge da segretario il sig. Antonio Careddu, impiegato r.o. della Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari.

In assenza del presidente il vice-presidente dichiara aperta la seduta e chiede che si passi alla discussione dell'ordine del giorno, dopo aver constatato il numero legale.

La Commissione riprende in esame quanto stabilito nella seduta del 24 gennaio 1962.

Innanzitutto conferma l'inclusione dell'intero territorio comunale di Arzachena negli elenchi previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497. Aggiunge la seguente motivazione:

Tutto il territorio comunale di Arzachena ha particolare valore, nei riguardi della bellezza naturale e panoramica, per la materia granitica con cui è formata la sua orografia estremamente varia, scolpita dall'erosione di innumerevoli millenni di vento, che ha operato su forme già di per sè fantastiche. La flora aggiunge bellezza a tutto il territorio, che costituisce un tipico aspetto — e fra i migliori — della magnifica Gallura.

La zona costiera del Comune suddetto, fa una larga fascia, costituisce un magnifico collegamento tra la fascia costiera di Olbia e quella di Palau-S. Teresa: una serie di quadri naturali di inenarrabile bellezza, ove infinite vedute di mare smeraldino variamente si annida tra i ricami delle rocce granitiche, grige e rosate, che spesso si alternano a decine di meravigliose spiagge, su sfondi di vegetazione intatta. Dalla tipica flora cespugliosa mediterranea sorgono boschi di ginepri, vecchi di centinaia di anni.

L'interno del territorio è cosparso di « stazzi » tipici casolari galluresi che mirabilmente s'inseriscono nel paesaggio, come pure si inserisce l'abitato di Arzachena, il quale va seguito nel suo svilupparsi, anche in considerazione della particolare bellezza che il paesaggio lo circonda.

Letto, approvato e sottoscritto:

F.to Roberto CARITÀ — Sergio COSTA — Aldo MELIS — Lorenzo GANADU — Antonio SECHI — Antonio CAREDDU, *segretario*.

(6086)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1966.
Designazione dell'aeroporto militare di Comiso per gli usi del traffico aereo civile.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la richiesta del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto l'art. 700, lettera *B*, del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, numero 327;

Decreta:

L'aeroporto militare di Comiso è designato per la utilizzazione da parte del Ministero dei trasporti e del-

l'aviazione civile per gli usi della navigazione aerea civile (nazionale, internazionale, o entrambi) nello stato in cui si trova.

L'assistenza al volo è assicurata dall'Ispettorato delle telecomunicazioni ed A.V., ai sensi dell'art. 3 della legge 30 gennaio 1963, n. 141 e dell'art. 12 del decreto legislativo 18 novembre 1965, n. 1477.

Ogni altro servizio inerente all'applicazione del presente decreto dovrà essere assicurato a cura ed onere del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale aviazione civile.

La manutenzione delle infrastrutture demaniali viene assicurata dall'Aeronautica militare, con onere a carico dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

In merito all'utilizzazione di detto aeroporto ai fini civili, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile provvederà a fissare le condizioni, i limiti e le modalità di uso operativi civili, sentita l'Amministrazione della difesa, anche per ciò che attiene alla regolarizzazione di quanto altro discende dal presente decreto.

Roma, addì 24 maggio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(6106)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1966.

Costituzione di una Commissione per lo studio dei fenomeni di abbassamento del suolo in Abano Terme (Padova).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Considerato che nell'ambito del comune di Abano Terme si è verificato il 6 dicembre 1965 un abbassamento del suolo che ha causato danni agli edifici circostanti;

Ritenuto che tale evento potrebbe interessare l'intera zona termale;

Ritenuta pertanto la necessità di effettuare studi, osservazioni e rilevamenti per determinare le cause del fenomeno stesso e la loro eventuale connessione con lo sfruttamento delle sorgenti di acque termali;

Considerata l'opportunità che dette indagini vengano effettuate da una apposita Commissione di studio;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la designazione del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita una Commissione per lo studio dei fenomeni di abbassamento del suolo in Abano Terme (Padova) con sede in Padova, presso la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo precedente è così costituita:

Presidente:

1) Moretti dott. ing. Attilio, ispettore generale del Servizio geologico del Corpo delle miniere.

Membri:

2) Bulgarelli dott. ing. Giovanni, ispettore generale del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, capo dell'Ufficio minerario distrettuale di Padova;

3) Rossi dott. ing. Filippo, ispettore generale del Genio civile presso il Consiglio superiore dei LL.PP. - Ministero LL.PP.;

4) Scarselli dott. Luigi, segretario generale della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova;

5) Bettio dott. ing. Giuseppe, ingegnere capo dell'Ufficio tecnico del comune di Abano Terme.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal dott. Bernardo Lopez, ingegnere capo del ruolo tecnico del Corpo delle miniere in servizio presso l'Ufficio minerario distrettuale di Padova.

La Commissione potrà espletare i propri compiti anche mediante sopralluoghi di tutti o di parte dei suoi componenti nelle zone delle Provincie comprese nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio minerario distrettuale di Padova.

Art. 3.

La Commissione presenterà le proprie conclusioni al Ministro per l'industria e per il commercio entro un anno dalla data del presente decreto.

Art. 4.

Ai componenti la Commissione ed al segretario sarà corrisposto per ogni giornata di adunanza un gettone di presenza nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Agli stessi componenti che fanno parte della pubblica Amministrazione e che dovranno recarsi fuori dell'ordinaria residenza per partecipare ai lavori della Commissione stessa, sarà corrisposto inoltre il trattamento di missione stabilito dalle disposizioni vigenti per i gradi rispettivamente ricoperti.

Per l'ing. Giuseppe Bettio, ingegnere capo dell'Ufficio tecnico del comune di Abano Terme, estraneo alla pubblica Amministrazione, il trattamento di missione sarà corrisposto nella misura corrispondente a quella degli impiegati aventi la qualifica di ispettore generale (ex coeff. 670).

Art. 5.

Le spese per l'applicazione del presente decreto graveranno sul capitolo 1152, art. 2 per gettoni di presenza e art. 3 per indennità di missione, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'anno finanziario 1966 e sul capitolo ed articoli corrispondenti all'esercizio, rispettivamente per L. 200.000 e L. 500.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1966

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1966
Registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 109

(6158)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Ravello (Salerno).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Salerno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 29 aprile 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la parte del territorio comunale di Ravello restante da quella già vincolata con decreto ministeriale 16 febbraio 1957;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Ravello;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso di eccezionale valore estetico tradizionale, in quanto alla rigogliosa vegetazione mediterranea si affianca l'inserimento di nuclei rustici di caratteristica architettura locale che hanno assunto valore di spontaneità e di qualificazione ambientale; inoltre essa rappresenta un quadro naturale panoramico di incomparabile e rinomata bellezza, godibile da ognuno degli innumerevoli punti di belvedere accessibili al pubblico e rappresentati specie dalla nuova strada panoramica Ravello-Chiunzi che si snoda lungo i crinali del Colle San Pietro;

Decreta:

La parte del territorio del comune di Ravello restante da quella vincolata con decreto ministeriale 16 febbraio 1957, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: confine con i comuni di Scala, Gragnano, Lettere, Tramonti e Minori e con la zona già precedentemente vincolata (decreto ministeriale 16 febbraio 1957).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Ravello provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 giugno 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Salerno

Verbale n. 22 (Stralcio).

L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 10, in Salerno e negli uffici dell'Amministrazione provinciale, previa convocazione nei modi di legge, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Salerno, ricostituita con decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 15 aprile 1965 per il quadriennio 1965-69.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

1) RAVELLO - Estensione vincolo d'insieme sull'intero territorio comunale.

(*Omissis*).

Il soprintendente, riscontrata la validità della riunione e dichiarata aperta la seduta, rivolge anzitutto un augurale saluto ai componenti della Commissione a nome del presidente assente e suo personale, auspicando una più intensa e proficua collaborazione per la migliore tutela del patrimonio paesistico della Provincia.

Si passa quindi, alla trattazione degli argomenti indicati nell'ordine del giorno.

1) RAVELLO.

Interviene nella Commissione anche il sindaco del Comune limitatamente a questo punto dell'o.d.g. Dopo ampia ed esauriente discussione, la Commissione all'unanimità

delibera

di proporre l'estensione del vincolo d'insieme sulla restante zona non vincolata del territorio comunale di Ravello, ai sensi dell'art. 1 (numeri 3 e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perchè costituisce un complesso di eccezionale valore estetico tradizionale, in quanto alla rigogliosa vegetazione mediterranea si affianca l'inserimento di nuclei rustici di caratteristica architettura locale che hanno assunto valore di spontaneità e di qualificazione ambientale; inoltre essa rappresenta un quadro naturale panoramico di incomparabile e rinomata bellezza, godibile da ognuno degli innumerevoli punti di belvedere accessibili al pubblico e rappresentati specie dalla nuova strada panoramica Ravello-Chiunzi che si snoda lungo i crinali del Colle San Pietro.

La natura collinare del terreno, talvolta in declivio, talvolta a strapiombo, e la possibilità di godere il panorama nel suo insieme, non rendono possibile l'esclusione dal vincolo di parte del territorio.

Detta zona confina con i comuni di Scala, Gragnano, Lettere, Tramonti e Minori e con la zona già vincolata con decreto ministeriale del 16 febbraio 1957 come indicato dalla planimetria allegata agli atti.

(*Omissis*).

Il vice presidente: DILLON

Il segretario: PANEBIANCO

(6087)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1966.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Firenze, approvato con decreto ministeriale del 31 marzo 1952, modificato con decreti ministeriali del 26 giugno 1956, del 18 luglio 1957, del 18 settembre 1959 e del 30 marzo 1963;

Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 1962, con il quale il gr. uff. avv. Mario Gobbo venne confermato presidente della Cassa di risparmio di Firenze;

Considerato che il predetto nominativo ha rassegnato le dimissioni dall'anzidetta carica per motivi di età;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. avv. Lorenzo Cavini è nominato presidente della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 giugno 1966

Il Ministro: COLOMBO

(6293)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica sita nel comune di Dueville (Vicenza).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Vicenza per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 29 agosto 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica sita nel comune di Dueville;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Dueville (Vicenza);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè conferisce caratteri di non comune bellezza alla Villa Perazzolo, con la quale costituisce un complesso di valore estetico e tradizionale, dove l'opera dell'uomo si fonde mirabilmente con quella della natura;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Dueville costituita dai seguenti mappali censiti alla sez. *C* del Comune predetto: foglio I - mappali numeri 107, 178, 179, 96, 95, 94, 90/*b*, 106, 105, 76, 104, 74, 67, 144, 66, 109, 116, 91, 73, 108, 111, 92, 118, 97, 93; foglio III - mappali numeri 41, 42, 38, 74, 43, 44, 75, 76, 45, 5, 89, 90, 91, 82, 40, 39; foglio IV - mappali numeri 1, 2, 5, 6, 33, 35, 40, 106 lettera *A*, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Dueville provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 luglio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Vicenza

Verbale della seduta tenutasi il 29 agosto 1962 alle ore 9,30, presso l'Amministrazione provinciale di Vicenza per la discussione del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) DUEVILLE - Progetto di costruzione di una fattoria rustica nei pressi di Villa Da Porto Milan-Massari ora Perazzolo in località Vicaro.

(*Omissis*).

Convocati dal presidente della Commissione con lettera 24 agosto sono intervenuti i signori:

1) Cevese dott. Renato, presidente;

2) Guiotto arch. Mario, soprintendente ai monumenti di Venezia, vice presidente;

3) Canova dott. Antonio, funz. E.P.T. in rappresentanza del presidente dell'Ente, componente;

4) Curti comm. Giovanni rappresentante degli agricoltori, componente.

Assente giustificato: ing. Pietro Maltauro.

Funge da segretario il ragioniere Mario Nogara, funzionario dell'Amministrazione provinciale di Vicenza.

Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e si passa alla trattazione degli oggetti.

(*Omissis*).

DUEVILLE - Progetto di costruzione di una fattoria rustica nei pressi di Villa Da Porto-Milan-Massari ora Perazzolo in località Vivaro.

Interviene in rappresentanza del sindaco l'assessore sig. Giovanni Carollo.

La Commissione, considerato che trattasi di « area che conferisce non comune bellezza alla villa e con la quale costituisce un caratteristico complesso di valore estetico tradizionale », ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, n. 4, del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, stabilisce all'unanimità di proporre il vincolo sui seguenti mappali censiti alla sez. *C* del comune di Dueville:

foglio I - mappali numeri 107, 178, 179, 96, 95, 94, 90-*b*, 106, 105, 76, 104, 74, 67, 144, 66, 109, 116, 91, 73, 108, 111, 92, 118, 97, 93;

foglio III - mappali numeri 41, 42, 38, 74, 43, 44, 75, 76, 45, 5, 89, 90, 91, 82, 40, 39;

foglio IV - mappali numeri 1, 2, 5, 6, 33, 35, 40, 106, lettera *A*.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: CEVESE

Il segretario: NOGARA

(6085)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Como;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Como n. 15044, datata 17 maggio 1966, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il dott. Buti Fernando - funzionario dell'Ufficio predetto designato a sostituire il presidente della citata Commissione in caso di assenza - con la dott.ssa Valle Ornella;

Decreta:

Articolo unico.

La dott.ssa Valle Ornella è nominata membro della Commissione provinciale per il collocamento di Como, quale funzionario designato a sostituire il presidente in caso di assenza, in luogo del dott. Buti Fernando.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 luglio 1966

p. *Il Ministro*: MARTONI

(6036)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa democratica a responsabilità limitata », con sede in Castelleone di Suasa (Ancona) e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 19 maggio 1966 dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue alla Società « Cooperativa democratica di consumo a responsabilità limitata », con sede in Castelleone di Suasa (Ancona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti:

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Cooperativa democratica di consumo a responsabilità limitata » con sede in Castelleone di Suasa (Ancona) costituita per rogito notaio Giorgio Santini in data 14 ottobre 1945 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Umberto Trevi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1966

Il Ministro: BOSCO

(6039)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1966.

Classificazione tra le comunali di una strada nel comune di Serre (Salerno).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto l'atto 14 luglio 1965, n. 43, con il quale il comune di Serre (Salerno) ha deliberato di classificare a comunale la strada che congiunge la località « Baraccamenti » con il ponte « Sele » della lunghezza di km. 2,360;

Ritenuto che, in effetti tale strada è costituita da due tronchi:

a) da innesto strada statale n. 19 presso il ponte Sele al torrente Alimenta (km. 0,833) e *b*) « dal torrente Alimenta alla località Baraccamenti » (Borgo San Lazzaro) di km. 1,527, costruito come opera di bonifica;

Ritenuto che il primo tronco (*a*) è già comunale;

Visto il voto 14 dicembre 1965, n. 1792, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che il secondo tronco (*b*) è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, lettera *a*) della detta legge n. 126;

Ritenuto che il suddetto secondo tronco possa, pertanto, essere classificato comunale ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958 n. 126, è classificato comunale il tratto di strada:

dall'innesto della strada comunale « Ponte Sele - torrente Alimenta » alla località « Baraccamenti » (Borgo San Lazzaro), km. 1,527, ed incluso nell'elenco del comune di Serre (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1966

Il Ministro: MANCINI

(6032)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1966.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Salerno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera del 5 dicembre 1962, n. 808, con la quale l'Amministrazione provinciale di Salerno ha espresso parere favorevole per la classificazione a provinciale della strada: « via Roma » che dallo scalo di Casalbuono va ad innestarsi alla strada statale n. 19, in località Salice (km. 1.000);

Visto il voto 14 dicembre 1965, n. 1750, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto la strada in parola in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, lettere *b*) e *d*) della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada: « Via Roma » che dallo scalo di Casalbuono va ad innestarsi alla strada statale n. 19, in località Salice (km. 1.000) in provincia di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1966

Il Ministro: MANCINI

(6033)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1966.

Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.lli Zmajevich dell'ing. Mario Zmajevich di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta F.lli Zmajevich dell'ing. Mario Zmajevich di Trieste, ora fallita, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazioni di merci dall'estero di cui ai seguenti moduli valutari emessi dalla filiale di Trieste della Banca Commerciale Italiana:

Mod. B Import n. 5628050 del 30 gennaio 1961 per N.F. 5.553;

Mod. B Import n. 5629220 del 7 luglio 1961 per lit. 1.078.745;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta non ha provveduto ad importare la merce prepagata con i suddetti Mod. *B* Import;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta F.lli Zmajevich dell'ing. Mario Zmajevich di Trieste — fallita — relativamente al 10 % dell'importo di N.F. 5.553 e di Lit. 1.078.745.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1966

Il Ministro: TOLLOY

(6105)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1966.

Rettifica del decreto ministeriale 22 novembre 1965 concernente la revoca della registrazione della specialità medicinale Ennavit perle, della ditta Laboratori Panacea di Roma. (Rettifica al decreto di revoca n. 3979/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 3 marzo 1954 e 13 novembre 1961, con i quali venne registrata al n. 5945, a nome della ditta Laboratori Panacea, con sede in Roma, via Monti Sibillini, 2, la specialità medicinale denominata « Ennavit », nelle confezioni da 100 e da 40 perle.

Visto il decreto n. 3979/R in data 22 novembre 1965, con il quale è stata revocata la registrazione della specialità medicinale predetta, ricorrendo l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato che, nel decreto di revoca suddetto le confezioni del prodotto sono state indicate, per mero errore di scritturazione, da 100 e da 50 anzichè da 100 e da 40 perle;

Considerato inoltre che, nella motivazione di revoca, la vitamina E è dichiarata inferiore del 48% rispetto a quella dichiarata, anzichè totalmente assente come è effettivamente risultato dal controllo stesso;

Ritenuto che, in conseguenza, si debba provvedere a rettificare il menzionato decreto di revoca n. 3979/R in data 22 novembre 1965;

Decreta:

Il proprio decreto n. 3979/R in data 22 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 17 dicembre 1965, relativo alla revoca della registrazione della specialità medicinale denominata « Ennavit » perle, prodotta dalla ditta Laboratori Panacea, con sede in Roma, via Monti Sibillini, 2, e registrata al n. 5945, a nome della ditta stessa, con provvedimenti in data 3 marzo 1954 e 13 novembre 1961 deve intendersi disposto per le confezioni da 100 e da 40 perle e perchè, nella composizione, da un controllo eseguito, la vitamina E è risultata totalmente assente.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(6110)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1966.

Qualifica di «Strada con diritto di precedenza» per la strada provinciale Rotelli (tratto passo di Treia-bivio Montalbano di Macerata).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Macerata in data 17 maggio 1966, tendente ad ottenere la qualifica di «strada con diritto di precedenza» per la strada provinciale Rotelli (tratto di Treia-bivio Montalbano di Macerata);

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile di Macerata in data 28 maggio 1966;

Vista la relazione del Servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Macerata;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata «strada con diritto di precedenza» la strada provinciale Rotelli (tratto passo di Treia-bivio Montalbano di Macerata) di km. 8,440 collegante la statale n. 77, nei pressi della località Passo di Treia, al capoluogo di provincia di Macerata, nei pressi del bivio Montalbano, con l'avvertenza che nelle eventuali intersezioni con strade statali, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Macerata fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale «Dare precedenza» o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di «Arresto all'incrocio» (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione «Stop»);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali «Strada con diritto di precedenza» e «Fine di diritto di precedenza» giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal «Segnale di identificazione strade» di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso.

Il segnale «Strada con diritto di precedenza» deve essere ripetuto, lungo la strada a precedenza, nel formato ridotto presso ogni incrocio e, fuori del centro abitato, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale «Incrocio con strada senza diritto di precedenza» di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1966

Il Ministro: MANCINI

(6109)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 26 luglio 1966.

Proroga della gestione commissariale della provincia di Trieste.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1966 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 28 aprile 1966 - è stato sciolto il Consiglio provinciale di Trieste ed è stata nominata una Commissione straordinaria per l'amministrazione provvisoria dell'Ente.

A norma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, entro tre mesi - e cioè entro il 28 c.m., terzo mese dall'insediamento della Commissione straordinaria avvenuto il 28 aprile u.s. - dovrebbe procedersi alla ricostituzione degli Organi elettivi.

Ora, poichè è in facoltà del prefetto di prorogare il suddetto termine fino a sei mesi anche solo per motivi di ordine amministrativo, sembra che nella fattispecie sussistano motivi di evidente opportunità per la concessione della proroga, allo scopo di far coincidere le elezioni del nuovo Consiglio provinciale con quelle del Consiglio comunale di Trieste che, come è noto, dovranno avere luogo nel mese di novembre p.v. per normale scadenza del periodo di permanenza in carica degli Amministratori comunali.

Si propone, pertanto, l'emissione del decreto di proroga previsto dal combinato disposto del citato art. 323 e dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 328, per i motivi sopra svolti.

Trieste, addì 25 luglio 1966

p. *Il prefetto*: MICELI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 28 stesso mese, con il quale è stato sciolto il Consiglio provinciale di Trieste e nominata una Commissione straordinaria per l'amministrazione provvisoria dell'Ente che si è insediata il 28 aprile 1966;

Ritenuta la necessità che la elezione dei nuovi organi ordinari - e quindi la gestione provvisoria - venga prorogata di altri tre mesi per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 1 della legge 18 maggio 1951, n. 328;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Trieste - e quindi la gestione della Commissione straordinaria nominata con il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1966 - è prorogato di tre mesi per i motivi specificati in premessa, con decorrenza dal 28 p.v.

Il presidente della Commissione predetta è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Trieste, addì 26 luglio 1966

Il prefetto: MAZZA

(6301)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto nazionale autonomo case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4331 in data 28 giugno 1966, è stata prorogata fino al 31 ottobre 1966 la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica — ed — il generale Attilio Micheluzzi è stato confermato commissario governativo dell'Istituto stesso, per il periodo 29 giugno-31 ottobre 1966.

(6204)

Esito di ricorso

Con decreto 20 maggio 1966, n. 14647, del presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1966, registro n. 13, foglio n. 196 è stato respinto, in conformità del parere emesso dal Consiglio di Stato, il ricorso straordinario prodotto dal dott. ing. Almo Violin avverso il rapporto informativo ed il giudizio complessivo di «distinto» attribuitogli per l'anno 1963, è stato respinto.

(6205)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nel titolo e nel testo dell'avviso relativo al concorso a cattedre di lettere italiane e storia negli istituti tecnici, indetto con decreto ministeriale 15 maggio 1966, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 15 luglio 1966, pagina 87, il numero delle cattedre è rettificato nel senso che in luogo di «ottocentonovantasei» deve leggersi «settecentosessantotto».

(6179)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Scuola autonoma di ostetricia di Savona ad istituire una scuola professionale per infermiere senza obbligo di internato per le allieve.

Con decreto n. 300.16.II.AG.42/34-843, in data 4 luglio 1966, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, la Scuola autonoma di ostetricia di Savona è autorizzata ad istituire una scuola professionale per infermiere, senza obbligo di internato per le allieve con sede presso la scuola di ostetricia medesima.

(6124)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 145

Corso dei cambi del 2 agosto 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,56	623,56	623,63	623,57	623,52	623,56	623,55	623,55	623,58	623,57
$ Can.	580,48	580,45	580,25	580,40	579 —	580,48	580,425	580,50	580,58	580,50
Fr. Sv.	144,34	144,30	144,32	144,305	144,27	144,32	144,295	144,35	144,36	144,55
Kr. D.	90,01	90 —	89,95	90,02	90 —	90 —	90 —	90,05	90,03	90,02
Kr. N.	87,20	87,20	87,27	87,20	87,20	87,21	87,195	87,20	87,21	87,20
Kr. Sv.	120,75	120,73	120,80	120,73	120,75	120,76	120,71	120,75	120,75	120,75
Fol.	172,72	172,79	172,85	172,845	172,80	172,66	172,82	172,75	172,78	172,75
Fr. B.	12,56	12,567	12,5675	12,5625	12,56	12,57	12,562	12,55	12,56	12,565
Franco francese	127,25	127,24	127,26	127,235	127,25	127,25	127,23	127,25	127,23	127,25
Lst.	1739,77	1739 —	1739 —	1739,30	1738,75	1739,92	1739,05	1739,95	1739,60	1739,25
Dm. occ.	156,24	156,22	156,27	156,24	156,20	156,23	156,2175	156,20	156,25	156,23
Scell. Austr.	24,166	24,165	24,17	24,16	24,15	24,17	24,1615	24,17	24,16	24,16
Escudo Port.	21,705	21,70	21,70	21,71	21,78	21,71	21,695	21,70	21,70	21,71
Peseta Sp.	10,40	10,395	10,41	10,39	10,42	10,40	10,40	10,42	10,40	10,40

Media dei titoli del 2 agosto 1966

Rendita 5 % 1935	103,125
Redimibile 3,50 % 1934	100,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,275
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,30
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,725
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,60
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,50
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,35
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 agosto 1966

1 Dollaro USA	623,56
1 Dollaro canadese	580,412
1 Franco svizzero	144,30
1 Corona danese	90,01
1 Corona norvegese	87,197
1 Corona svedese	120,72
1 Fiorino olandese	172,832
1 Franco belga	12,562
1 Franco francese	127,232
1 Lira sterlina	1739,175
1 Marco germanico	156,229
1 Scellino austriaco	24,161
1 Escudo Port.	21,702
1 Peseta Sp.	10,395

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'ex batteria c.a. « Bosco delle Ninfe », sito in comune di Savona.

Con decreto interministeriale n. 350 del 15 febbraio 1966, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'ex batteria c.a. « Bosco delle Ninfe », sito in comune di Savona, foglio n. 53, particelle n. 192, 193, 194, 117, 325, 326, 327, 328, 329, 331 e 333 della superficie complessiva di mq. 11.311.

(6200)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantuno società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 luglio 1966, le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa edilizia « Vasto » con sede in Avellino, costituita per rogito Sarno in data 25 febbraio 1961, repertorio 6504;

2) Società cooperativa edilizia « Diana » con sede in Ariano Irpino (Avellino), costituita per rogito D'Agostino in data 7 ottobre 1962, repertorio 31137;

3) Società cooperativa edilizia « Luigi Morelli » con sede in Cervinara (Avellino), costituita per rogito Clemente in data 31 ottobre 1962, repertorio 11740;

4) Società cooperativa edilizia « Santa Maria delle Grazie » con sede in Salza Irpina (Avellino), costituita per rogito Tedeschi in data 10 novembre 1962, repertorio 541;

5) Società cooperativa edilizia « S. Pietro e Paolo » con sede in frazione San Pietro di Montoro Superiore (Avellino), costituita per rogito Tedeschi in data 8 novembre 1962, repertorio 540;

6) Società cooperativa edilizia « Edificatrice Manzoni » con sede in Imola (Bologna), costituita per rogito Corradi in data 28 ottobre 1958, repertorio 4774;

7) Società cooperativa di produzione e lavoro « Saldatori Tubisti Industriali - S.T.I. » con sede in Ferrara, costituita per rogito Del Mercato in data 25 gennaio 1964, repertorio 4558;

8) Società cooperativa di produzione e lavoro « Tubisti » con sede in Ferrara, costituita per rogito Sotgiu in data 18 giugno 1962, repertorio 44743;

9) Società cooperativa « Agricola Emiliana » con sede in Codigoro (Ferrara), costituita per rogito Tinebra in data 29 marzo 1962, repertorio 11175;

10) Società cooperativa edilizia « Splendor » con sede in Genova-Pegli, costituita per rogito Solimena in data 5 ottobre 1959;

11) Società cooperativa edilizia « Massima » con sede in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Pettinelli in data 5 marzo 1954 repertorio 4776;

12) Società cooperativa edilizia « Auto Stelvio A.T.M. » con sede in Milano, costituita per rogito D'Alessio in data 3 ottobre 1958, repertorio 188114;

13) Società cooperativa edilizia « Appia » con sede in Novara, costituita per rogito Bellezza in data 3 gennaio 1961, repertorio 20195;

14) Società cooperativa edilizia « Il Mutilato » con sede in Padova, costituita per rogito Piva in data 3 maggio 1958, repertorio 154656;

15) Società cooperativa edilizia tra impiegati di ruolo dello Stato « Il Comignolo » con sede in Padova, costituita per rogito Meneghini in data 7 maggio 1957, repertorio 7032;

16) Società cooperativa edilizia « Amministrativi di ruolo universitari in Padova » con sede in Padova, costituita per rogito Benacchio in data 8 maggio 1958, repertorio 16952;

17) Società cooperativa edilizia « Ifigenia » con sede in Padova, costituita per rogito Foratti in data 6 novembre 1958, repertorio 31031;

18) Società cooperativa edilizia « Ambra » con sede in Padova, costituita per rogito De Julio in data 7 marzo 1959, repertorio 26711;

19) Società cooperativa edilizia « Speranza Atestina » con sede in Este (Padova), costituita per rogito Valdini in data 25 gennaio 1958, repertorio 12005;

20) Società cooperativa di produzione e lavoro « Piave » con sede in Villafranca Padovana (Padova), costituita per rogito Mazzoncini in data 19 maggio 1947, repertorio 1458;

21) Società cooperativa di produzione e lavoro « Muratori di Marcellano » con sede in Marcellano di Gualdo Cattaneo (Perugia), costituita per rogito Martinangeli in data 31 marzo 1954, repertorio 5086;

22) Società cooperativa edilizia « Natale » con sede in Pescara, costituita per rogito Mastroberardino in data 29 dicembre 1959, repertorio 35634;

23) Società cooperativa agricola « Produttori latte - Barbaricina » con sede in Pisa, costituita per rogito Antoni in data 2 settembre 1950, repertorio 8105;

24) Società cooperativa edilizia di produzione e lavoro « Rinascita Sociate » con sede in Antrodoco (Rieti), costituita per rogito Pappalardo in data 22 febbraio 1959, repertorio 8246;

25) Società cooperativa di produzione e lavoro « Trasporti Automobilistici » con sede in Roma, costituita per rogito Cotogni in data 13 giugno 1960, repertorio 2629;

26) Società cooperativa edilizia « Lira 306 » con sede in Roma, costituita per rogito Pomar in data 22 luglio 1961, repertorio 75297;

27) Società cooperativa « di consumo ed agricola di Biolo » con sede in Biolo di Ardenno (Sondrio), costituita per rogito Lavizzari in data 27 febbraio 1921, repertorio 5822;

28) Società cooperativa « di consumo ed agricola di Cepina » con sede in Cepina di Valdisotto (Sondrio), costituita per rogito Peloni in data 24 gennaio 1946, repertorio 7512;

29) Società cooperativa « Casa Gioiosa » con sede in Teramo, costituita per rogito Bracone in data 19 marzo 1953, repertorio 7735;

30) Società cooperativa edilizia « Intelloper » con sede in Terni, costituita per rogito Federici in data 5 novembre 1954, repertorio 30700;

31) Società cooperativa edilizia « Serena » con sede in Terni, costituita per rogito Mattiangeli in data 20 aprile 1953, repertorio 6755;

32) Società cooperativa edilizia « Fra dipendenti del comune di Terni » con sede in Terni, costituita per rogito Mattiangeli in data 2 febbraio 1950, repertorio 4829;

33) Società cooperativa edilizia « La Casetta » con sede in Terni, costituita per rogito Filippetti in data 27 marzo 1955, repertorio 4508;

34) Società cooperativa edilizia « F.P.S. » fra funzionari e pensionati dello Stato, con sede in Terni, costituita per rogito Federici in data 24 novembre 1953, repertorio 28378;

35) Società cooperativa di consumo « Vinicola », con sede in Terni, costituita per rogito Federici in data 8 novembre 1945, repertorio 10627;

36) Società cooperativa di consumo « Labor » con sede in Terni, costituita per rogito Federici in data 27 ottobre 1945, repertorio 10604;

37) Società cooperativa « Edilizia dei Giudiziari - Terni » con sede in Terni, costituita per rogito Federici in data 13 dicembre 1949, repertorio 18011;

38) Società cooperativa edilizia « Parva sed mea » con sede in Terni, costituita per rogito Napolitano in data 29 giugno 1953, repertorio 22980;

39) Società cooperativa edilizia « Serra » con sede in Terni, costituita per rogito Moretti in data 9 aprile 1958, repertorio 3637;

40) Società cooperativa di consumo « Spes » con sede in Terni, costituita per rogito Talamanca in data 20 novembre 1946, repertorio 3633;

41) Società cooperativa di produzione e lavoro « Trasportatori » con sede in Terni, costituita per rogito Mattiangeli in data 27 agosto 1947, repertorio 3042;

42) Società cooperativa edilizia « Ternitec » con sede in Terni, costituita per rogito Federici in data 26 giugno 1954, repertorio 29834;

43) Società cooperativa di consumo « Fra dipendenti INPS » con sede in Terni, costituita per rogito Mattiangeli in data 20 gennaio 1947, repertorio 2539;

44) Società cooperativa edilizia « Impiegati Comit - Agenzia di Terni - CICAT » con sede in Terni, costituita per rogito Mattiangeli, in data 10 marzo 1950, repertorio 4945;

45) Società cooperativa edilizia « Italia » con sede in Terni, costituita per rogito Moretti in data 25 marzo 1955, repertorio 935;

46) Società cooperativa edilizia « Domus Aurea » con sede in Terni, costituita per rogito Filippetti in data 13 febbraio 1960, repertorio 7160;

47) Società cooperativa di consumo « Magistrale » con sede in Terni, costituita per rogito Mattiangeli in data 16 febbraio 1946, repertorio 1940;

48) Società cooperativa di consumo « Economia Concordia » con sede in Polino (Terni), costituita per rogito Napolitano in data 31 gennaio 1946, repertorio 15647;

49) Società cooperativa edilizia « Del Sempione » con sede in Castellanza (Varese), costituita per rogito Fugazzola in data 5 marzo 1959, repertorio 23114;

50) Società cooperativa di produzione e lavoro « Labor » con sede in Lison di Portogruaro (Venezia), costituita per rogito Saccardo in data 13 gennaio 1950, repertorio 6339;

51) Società cooperativa agricola « Rinascita Pastorale » con sede in Tuscania (Viterbo), costituita per rogito Intersimone in data 9 gennaio 1958, repertorio 31525.

(6118)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Banca di Nola, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Nola (Napoli), in liquidazione coatta, a cedere le proprie attività e passività al Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, e sostituzione di quest'ultimo nell'esercizio degli sportelli dell'azienda ceduta in Saviano (Napoli), Arienzo (Caserta) e Cervinara (Avellino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 24 settembre 1965 che revocava l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di Nola, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Nola (Napoli) e poneva la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del su menzionato regio decreto-legge;

Vista la deliberazione in data 25 maggio 1965 del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, con la quale si autorizzava l'operazione di cessione al Banco stesso delle attività e passività della predetta Banca di Nola;

Vista la deliberazione adottata dal Commissario liquidatore della Banca di Nola, di concerto con il Comitato di sorveglianza, in data 11 maggio 1966, volta alla cessione delle attività e passività aziendali al Banco di Napoli;

Ritenuta l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Banca di Nola, e nell'interesse dei creditori, di autorizzare la stessa a cedere le proprie attività e passività al suddetto Banco;

Dispone:

1) La Banca di Nola, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Nola (Napoli), in liquidazione coatta, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività al Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, in conformità della convenzione all'uopo stipulata tra i legali rappresentanti degli Enti interessati in data 30 maggio 1966, a rogito avv. Nicola Marranghello, notaio in Napoli iscritto presso il Collegio notarile di Napoli, registrata in Napoli il 4 giugno 1966, al n. 12937 Mod. 71/M.

2) Il Banco di Napoli è autorizzato a sostituirsi con proprie dipendenze, nell'esercizio degli sportelli bancari dell'azienda ceduta, sulle piazze di Saviano (Napoli), Arienzo (Caserta) e Cervinara (Avellino).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1966

Il Governatore: CARLI

(6294)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1966, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 dell'8 giugno 1966, con il quale ha indetto un concorso per esame teorico-pratico a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato, le cui prove scritte avranno luogo nei giorni 7, 8 e 9 novembre 1966;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a sette posti di procuratore aggiunto dello Stato, indetto con il decreto succitato, è costituita come segue:

Presidente:

Albisinni avv. Giovanni, sostituto avvocato generale dello Stato.

Membri:

Mataloni avv. Giacomo, vice avvocato dello Stato;

Angelini Rota avv. Giuseppe, vice avvocato dello Stato;

Niccolaj avv. Gabriella, membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma;

Mazzacane dott. Francesco, consigliere della Corte d'appello di Roma.

Segretario:

Pintor avv. Giovanni, procuratore capo dello Stato.

Per quanto attiene alla spesa relativa alle prestazioni della Commissione sopraindicata, non si prevede alcun impegno a carico del capitolo 1821 del bilancio passivo del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, mentre si pone a carico dello stesso capitolo la spesa di L. 70.000 per gettoni di presenza al personale di assistenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 30 giugno 1966

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1966
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 61

(6232)

MINISTERO DELLA SANITA

Nomina della Commissione giudicatrice della sessione di esami di idoneità per il conferimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 80 del 31 marzo 1966, con il quale è stata indetta una sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice per la predetta sessione di esami;

Visto il foglio n. 175/S. G. in data 2 marzo 1966, con il quale il presidente del Consiglio di Stato ha designato il consigliere di Stato dott. Francesco Brignola quale presidente della Commissione esaminatrice predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il regio decreto 29 settembre 1895; n. 636, e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice per la sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo è costituita come appresso:

Presidente:

Brignola dott. Francesco, consigliere di Stato.

Membri:

Baschieri prof. Lidio, docente in patologia medica presso l'Università di Roma;
Tagliacozzo prof. Sandro, docente in patologia chirurgica presso l'Università di Roma;
Marziale prof. Pietro, docente in clinica ostetrico-ginecologica presso l'Università di Roma;
Bevere prof. Lorenzo, docente in igiene presso l'Università di Roma;
Manassei prof. Casimiro, medico di bordo, presidente dell'Associazione nazionale medici di bordo;
Vaudano dott. Francesco, direttore generale in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;
Pinna dott. Gino, colonnello di porto in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;
Giannico dott. Luigi, medico provinciale superiore in rappresentanza del Ministero della sanità.
Sono, inoltre, aggregati alla Commissione, in qualità di membri aggiunti per le lingue:
Ferri prof. Alfonso;
Josia prof. Vincenzo;
Arredi Barazzoni prof. Margherita.
Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal dott. Giovanni Formicola, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.
La spesa presunta di L. 1.500.000 graverà sul capitolo 1063 dell'esercizio finanziario 1966.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione, e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1966
Registro n. 5, *foglio n.* 378

(6234)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di seconda classe in prova (coeff. 229)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di seconda classe in prova (coefficiente 229).

Art. 2.

Possono essere ammesi al concorso gli aspiranti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

A) età non inferiore agli anni 21 e non superiore al 32.
Per i segretari comunali non di ruolo, i quali, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, prestino, con tale qualifica, ininterrotto servizio da almeno due anni, il limite massimo di età è elevato in misura corrispondente al periodo di servizio prestato, fino ad un limite massimo di cinque anni.
Per gli aspiranti che, alla data del bando, siano in servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali, il limite di 32 anni è elevato in ragione di un anno per ogni due di servizio prestato, fino ad un limite massimo di otto anni.
Il limite massimo di età è, inoltre elevato:
1) di cinque anni nei confronti:
a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;
b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;
c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsi e non possono farvi ritorno;
d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;
e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.
Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per essi siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni;
2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.
Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;
4) a trentanove anni nei confronti:
a) dei combattenti o assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;
b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3;
5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.
Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.
6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
Le elevazioni del limite di età previste dai precedenti commi sono cumulabili tra di loro e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore. Non può, peraltro, essere ammesso in alcun caso al concorso colui che abbia superato il 45° anno di età;
7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:
a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslava o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli Alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di S. Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni

armate da essi organizzate, abbiano rinportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed agli invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio;

c) dei mutilati ed invalidi civili;

B) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimenti di diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento di servizio;

G) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stati esentati.

Art. 3.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministero dello interno.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, dovranno pervenire al Ministero stesso, a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre il 26 settembre 1966.

Nella domanda i candidati dovranno esplicitamente chiedere l'ammissione al concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di seconda classe in prova.

Nella domanda gli aspiranti devono, inoltre, dichiarare espressamente:

di essere in possesso della cittadinanza italiana, di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quinta ed indicare, altresì, la data ed il luogo di nascita nonchè, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l'immunità da condanne penali e le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

la data di ricezione delle domande è comprovata dal bollo a data apposto dal Ministero.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alle domande dovranno essere allegati:

a) il diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia notarile, nonchè un certificato attestante il punteggio ottenuto nell'esame di laurea, qualora tale punteggio non risulti dal diploma.

Sono considerate equipollenti alla laurea in giurisprudenza le seguenti lauree:

in scienze politiche;
in scienze politiche e sociali;
in scienze coloniali;
in scienze diplomatiche e consolari;
in economia e diritto;
in scienze economiche e marittime;
in economia e commercio;

b) la documentazione relativa ai titoli di merito (certificato di servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici; diploma del corso di studio per aspiranti segretari comunali; lauree equipollenti a quella di giurisprudenza ed altri titoli di studio);

c) i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina;

d) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di trentadue anni.

A tal fine il servizio di ruolo prestato presso Amministrazioni comunali o provinciali deve essere documentato con certificato rilasciato in carta da bollo dal capo dell'Amministrazione:

e) un elenco, in carta libera e in duplice esemplare, dei titoli prodotti;

f) il talloncino di ricevuta di vaglia postale dell'ammontare di L. 1000 (mille) per tassa di concorso, intestato alla Prefettura di Roma con l'indicazione della causale del versamento.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, i candidati interessati dovranno produrre la documentazione a fianco indicata:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione del ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

7) vedova ed orfano di caduto per servizio: la dichiarazione dell'Amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio;

8) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato

del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

11) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dall'Amministrazione di appartenenza dell'invalido;

12) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal Prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27;

d) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal Prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi Africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed il primo e socondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319; attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306; attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

14) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che perverranno al Ministero oltre il termine stabilito dall'art. 4, anche se presentati entro detto termine agli uffici postali e inoltrati per tramite di ufficio, non saranno presi in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 6.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale, secondo il programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte obbligatorie avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 7, 8 e 9 novembre 1966, con inizio alle ore 8.

La data della prova orale sarà fissata, per ciascun candidato, dalla Commissione giudicatrice.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 7.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati, ogni commissario dispone di 5 punti.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno 7/10 nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6/10.

Per la prova orale ogni commissario dispone egualmente di 10 punti.

La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno 6/10.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dall'art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti disponibili, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo dal quale risulti che l'aspirante, alla data del 26 settembre 1966, abbia compiuto il 21° anno e non superato il 32°;

2) certificato rilasciato su carta da bollo dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo, da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale. I candidati, invalidi di guerra e civili di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; identico certificato dovrà essere prodotto dai candidati, invalidi per servizio, giusta quanto previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, civili di guerra o per servizio alla visita collegiale di controllo, prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I candidati, invalidi civili, sono tenuti a presentare la dichiarazione della Commissione provinciale sanitaria di cui all'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

5) certificato dello stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 9.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 8 debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), del precedente art. 8.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 8, un certificato su carta da bollo rilasciato dal coman-

dante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto di segretario comunale.

Art. 10.

E' in facoltà del Ministero accertare l'idoneità fisica dei candidati mediante visita di controllo.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati segretari comunali di seconda classe in prova (qualifica corrispondente a quella iniziale delle carriere direttive nelle Amministrazioni statali), con il seguente trattamento economico:

Stipendio	L.	95.485
Indennità integrativa speciale	»	16.000
Totale lordo mensili	L.	111.485

oltre la 13ª mensilità e i diritti di segreteria, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste dalla legge (compensi per lavoro straordinario e per levata di protesti cambiari, gettoni di presenza per partecipazioni a Commissioni, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, indennità di alloggio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza o nel termine loro assegnato, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 12.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto saranno osservate le norme di cui alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

Roma, addì 11 luglio 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DI ESAMI

1) Istituzioni di diritto pubblico.
2) Principi di ragioneria generale (con particolare riguardo alle aziende pubbliche) e computisteria.
3) Legislazione speciale amministrativa.
4) Nozioni di diritto civile.
5) Nozioni di diritto penale (libri 1° e 2° del Codice penale).
6) Nozioni di scienze delle finanze con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali.
7) Legge elettorale politica, leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla Corte dei conti.
8) Nozioni sull'Amministrazione e contabilità generale dello Stato.
9) Legislazione sociale.
10) Nozioni di statistica con particolare riguardo alla statistica della popolazione e alla demografia.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2), 3), la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

(5891)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per la nomina di venti maggiori medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina Militare, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale in data 10 febbraio 1953, n. 251, che detta norme per la nomina e la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per la nomina degli ufficiali di complemento della Marina Militare;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 11 agosto 1959, n. 750, concernente revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della Sanità e dell'Istituto Superiore di Sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per la nomina di venti Maggiori medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 12 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, modificato dalla legge 31 maggio 1943, n. 614, e precisamente:

a) i professori straordinari ed ordinari di Università;

b) . . . . (omissis);

c) i medici rivestiti della carica di ispettore sanitario della Sanità pubblica;

d) medici provinciali Capo;

e) i medici e chirurghi muniti del diploma di libera docenza, che siano primari dei principali ospedali, compresi i manicomi, e che siano nominati tali in seguito a pubblico concorso, tanto per esami che per titoli;

f) i liberi docenti che siano da non meno di quattro anni aiuti di ruolo di cliniche od istituti universitari equipollenti, o da non meno di sei anni aiuti per concorso di ospedali principali, oppure contino non meno di quindici anni di servizio professionale.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizoni.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) non aver superato al momento della nomina i 50 anni;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire 400 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 5, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici (Marina) - Divisione stato giuridico, entro il sessantesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare la sola domanda, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni;

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) documenti e titoli allegati alla domanda;

c) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata, nel modo più celere, al Ministero della difesa - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici (Marina) - Divisione stato giuridico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal Segretario Comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dell'Ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 5.

In allegato alla domanda i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) foglio matricolare;
6) fotografia con firma autenticata;
7) titolo di studio (in originale o copia notarile), certificato di abilitazione all'esercizio professionale ed altri titoli che il concorrente ritenga di esibire. Qualora nel titolo di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie il concorrente dovrà presentare apposito certificato contenente le indicazioni predette.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo e legalizzati, in quanto necessario.

Gli aspiranti che comprovino, mediante apposito certificato in carta legale, di essere impiegati statali di ruolo, potranno limitarsi a produrre i certificati di cui ai numeri 3), 5), 6) e 7); in tal caso, la firma in calce alla domanda e la fotografia potranno essere autenticate da parte dell'autorità alle cui dipendenze il concorrente presta servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 6.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medica che sarà effettuata presso le sedi che saranno successivamente determinate.

La Commissione per detta visita sarà composta da tre ufficiali medici del Corpo sanitario della Marina militare, dei quali almeno uno di grado non inferiore a maggiore.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per la difesa e sarà composta come segue:

1) un ufficiale ammiraglio o generale medico, presidente;
2) un ufficiale del Corpo di Stato Maggiore di grado non inferiore a capitano di vascello, membro;
3) un ufficiale superiore di grado non inferiore a tenente colonnello del Corpo sanitario militare marittimo, membro.

E' chiamato a far parte della Commissione di cui al precedente comma, con funzioni di segretario, un funzionario della carriera amministrativa con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria sono valutati i titoli compresi nelle seguenti categorie:

a) benemerenze di guerra;
b) qualità militari e professionali;
c) titoli di studio.

La Commissione stabilisce il punteggio da assegnare per ciascuno dei titoli rientranti in una delle predette categorie e fissa inoltre il punteggio minimo necessario per ottenere la idoneità.

Art. 10.

La graduatoria degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e conseguiranno la nomina a Maggiore medico di complemento del Corpo sanitario militare marittimo con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

Art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1966
Registro n. 32 Difesa-Marina, foglio n. 128. — MANAI

(6233)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 190 del 20 febbraio 1966, modificato con decreto n. 1504 del 15 aprile 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1965, nei comuni di: Cosio d'Arroscia, Rezzo, Triora e nel Consorzio medico di Airole - Olivetta San Michele;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 1710 del 2 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 119 del 16 maggio 1966;

Vista la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei formulata dalla Commissione medesima;

Visto l'art. 2 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e l'art. 55 del regolamento approvato con il citato regio decreto n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui nelle premesse così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Casella Lucio	punti	62,550	su 120
2. Rossi Romeo	»	59,735	»
3. Garaccioni Armando	»	58,167	»
4. Scapuzzi Giovanni	»	56,017	»
5. Gennari Claudio	»	55,500	»
6. Gualtieri Giovanni Umberto	»	52,607	»
7. Ballestrasse Flavio	»	51,351	»
8. Muratore Ugo	»	51,148	»
9. Giordano Claudio	»	51 —	»
10. Possenti Franco	»	49,905	»
11. Passarelli Nazzareno	»	44,604	»
12. Costante Domenico	»	42,340	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Imperia e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 22 luglio 1966

Il medico provinciale: TRILLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3126 del 22 luglio 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia al 30 novembre 1965, bandito con decreto n. 190 del 20 febbraio 1966, modificato con decreto n. 1504 del 15 aprile 1966;

Esaminate le domande dei concorrenti dichiarati idonei per quanto concerne l'indicazione della sede, secondo l'ordine di preferenza per la quale intesero concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e l'art. 55 del regolamento approvato con il citato regio decreto n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa, per la sede a ciascuno di essi a fianco indicata:

1) Casella Lucio: Airole, consorziato con Olivetta San Michele;
2) Rossi Romeo: Rezzo;
3) Garaccioni Armando: Triora;
4) Scapuzzi Giovanni: Cosio d'Arroscia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Imperia e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 22 luglio 1966

Il medico provinciale: TRILLO

(6188)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASTI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Asti

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 265 del 18 marzo 1965, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Asti al 30 novembre 1964;
Visto il proprio decreto n. 913 del 18 novembre 1965, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso;
Considerata la regolarità e la legittimità delle operazioni espletate dalla suddetta Commissione giudicatrice;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Gili Giacomo	punti	74,899	su	120
2. Massocco Pietro	»	74,300	»	
3. Bianco Mauro	»	72,345	»	
4. Nervo Franco	»	70,270	»	
5. Arpellino Giuseppe	»	69,221	»	
6. Cassinelli Felice	»	68,020	»	
7. Giordano Michele	»	63,962	»	
8. Guani Angelo	»	60,640	»	
9. Maletto Romano	»	60,496	»	
10. Bo Lorenzo	»	59,763	»	
11. Gallo Rodolfo	punti	58,950	su	120
12. Negri Silvio	»	58,019	»	
13. Perosino Giuseppe	»	55,680	»	
14. De Bernardi Pier Paolo, coniugato	»	55,000	»	
15. Balbo Teresio	»	55,000	»	
16. Parodi Giuseppe	»	55,730	»	
17. Graziano Ernesto	»	53,000	»	
18. Locori Umberto	»	51,210	»	
19. Serafini Giovanni	»	51,068	»	
20. Gazzola Agostino	»	51,000	»	
21. Baroni Luigi, coniugato	»	50,000	»	
22. Boveri Angelo	»	50,000	»	
23. Robaldo Antonino	»	49,000	»	
24. Burlini Luigi	»	47,500	»	
25. Alasonatti Mario	»	44,710	»	
26. Ghigo Pietro	»	43,000	»	
27. Ventriglia Carmine, coniugato con due figli	»	42,000	»	
28. Ratti Enzo, coniugato	»	42,000	»	
29. Bertonasco Giuseppe	»	42,000	»	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Asti e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio ed in quelli dei Comuni interessati.

Asti, addì 12 luglio 1966

Il veterinario provinciale: NOTARI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2466 del 12 luglio 1966, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a tre posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Asti;
Viste le domande dei singoli candidati risultati idonei ed esaminato l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata i seguenti candidati:

1) Gili Giacomo: condotta consorziale: San Damiano d'Asti-Cisterna d'Asti;
2) Massocco Pietro: condotta consorziale: Baldichieri- Castellero-Cortandone-Monale-Tigliole;
3) Nervo Franco: condotta consorziale: Montechiaro d'Asti-Chiusano-Cinaglio-Corsione-Cortanze-Cossombrato-Villa San Secondo.

Non è proclamato vincitore il candidato dott. Bianco Mauro, in quanto le condotte dallo stesso elencate in ordine di preferenza, sono assegnate ai candidati che lo precedono in graduatoria.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Asti, e per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio ed in quelli dei Comuni interessati.

Asti, addì 12 luglio 1966

Il veterinario provinciale: NOTARI

(6030)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello St... o - G. C.